RISOLUZIONE (UE) 2021/1642 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 29 aprile 2021

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari per l'esercizio 2019,

— visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

— visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0093/2021),

A. considerando che, secondo il suo stato delle entrate e delle spese ([1]), il bilancio definitivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «l'Autorità») per l'esercizio 2019 ammontava a 47 379 354 EUR, importo che rappresenta un incremento del 7,21 % rispetto al 2018; che l'Autorità è finanziata mediante un contributo dell'Unione (28,73 %) e mediante contributi apportati dalle autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri (45,76 %), nonché mediante commissioni versate dalle entità oggetto di vigilanza (24,33 %);

B. considerando che la Corte dei conti (in appresso «la Corte»), nella sua relazione sui conti annuali dell'Autorità relativi all'esercizio 2019 (in appresso «la relazione della Corte»), ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità nonché della legittimità e della regolarità delle relative operazioni;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. rileva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2019 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 99,95 %, con una leggera diminuzione dello 0,03 % rispetto all'esercizio 2018; osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'88,77 %, il che denota una diminuzione dello 0,11 % rispetto all'esercizio precedente;

2. rileva che, secondo la relazione della Corte, l'Autorità addebita commissioni alle agenzie di rating del credito e ai repertori di dati sulle negoziazioni, conformemente al pertinente regolamento sulle commissioni, e che tali commissioni dovrebbero coprire esclusivamente le spese dell'Autorità relative alle commissioni addebitate; osserva tuttavia che la Corte ha riscontrato che la commissioni addebitate superavano le relative spese, generando dunque avanzi; rileva che, sebbene l'Autorità abbia seguito gli orientamenti della Commissione al riguardo, avanzi e disavanzi possono generare un finanziamento incrociato annuale di attività; osserva che, secondo la risposta dell'Autorità, non è stato rilevato alcun significativo finanziamento incrociato ricorrente nel bilancio dell'Autorità e che nel 2019 lo scostamento rispetto alle spese di vigilanza è stato del 2,8 % per le agenzie di rating del credito e dell'1,8 % per i repertori di dati sulle negoziazioni; invita l'Autorità a continuare a limitare tale finanziamento incrociato;

3. rileva che, secondo la relazione della Corte, il bilancio dell'Autorità comprende i contributi delle autorità nazionali competenti (ANC), che nel 2019 erano pari a 1 363 258 EUR, un importo basato su cifre stimate e mai adattate in modo da corrispondere alle cifre effettive; osserva che, secondo la risposta dell'Autorità, sono stati calcolati sia gli importi stimati sia gli importi effettivi, ma che le istruzioni della Commissione [Ares(2016)2772696] sui contributi pensionistici indicano che le agenzie non dovrebbero adeguare la quota dei contributi pensionistici delle ANC ai livelli reali e che la differenza tra gli importi reali dei contributi pensionistici delle ANC nel 2019 e quelli stimati è trascurabile, ammontando a 27 888 EUR;

([1]) GU C 107 del 31.3.2020, pag. 233.

4. rileva che, secondo la relazione della Corte, le commissioni addebitate alle agenzie di rating del credito, conformemente al pertinente regolamento sulle commissioni, si basano sulle loro entrate in qualità di persone giuridiche, ma non in qualità di gruppo o gruppo di entità collegate, creando quindi un'opportunità di ridurre o evitare le commissioni attraverso il trasferimento delle entrate dalle agenzie di rating del credito sotto la giurisdizione dell'UE a entità a loro collegate stabilite al di fuori dell'UE, e che non si conosce il probabile effetto finanziario derivante da tale lacuna nei regolamenti; osserva che, secondo la relazione della Corte, sebbene l'Autorità abbia applicato in modo corretto il pertinente regolamento sulle commissioni, essa ha individuato il rischio e lo ha fatto presente alla Commissione; rileva che, secondo la risposta dell'Autorità, essa parteciperà attivamente a tutte le iniziative volte a evitare eventuali lacune nel pertinente regolamento sulle commissioni;

5. osserva che, secondo la relazione della Corte, per i calcoli delle commissioni dei repertori di dati sulle negoziazioni l'Autorità ha fornito i pareri di revisori indipendenti che dichiaravano che i relativi rendiconti finanziari per il 2018 fornivano un'immagine fedele e veritiera, ma che le informazioni presentate sul numero di negoziazioni segnalate ai repertori di dati nel corso del 2018 e sul numero di negoziazioni in essere registrate al 31 dicembre 2018 sono state sottoposte solamente a un esame limitato dei revisori indipendenti; rileva che, secondo la risposta dell'Autorità, essa non possiede alcuna base giuridica per richiedere ai repertori di dati revisioni di audit indipendenti sulle cifre e che l'Autorità ha proposto alla Commissione di modificare il regolamento delegato sulle commissioni per i repertori di dati al fine di armonizzare e semplificare il sistema di calcolo, in linea con le raccomandazioni del servizio di audit interno della Commissione (IAS); rileva che, secondo la risposta dell'Autorità, il più grande repertorio di dati ha fornito su base volontaria la certificazione del revisore indipendente riguardante tutti i criteri utilizzati per il calcolo;

Performance

6. rileva con soddisfazione che l'Autorità utilizza taluni parametri di misura come indicatori chiave di performance per valutare il valore aggiunto apportato dalle proprie attività e altri parametri di misura per migliorare la propria gestione del bilancio, come ad esempio il numero delle revisioni inter pares effettuate, il numero degli ambiti di rischio analizzati e il tasso di sforamento del bilancio;

7. osserva che nel 2019 l'Autorità ha completato il 95 % delle attività figuranti nel suo programma di lavoro annuale, con un incremento del 5 % rispetto al 2018;

8. osserva che l'Autorità fa parte, insieme all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, di un comitato misto volto a garantire la coerenza intersettoriale e posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali, condivide un contabile con l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e ha partecipato a numerosi appalti congiunti con altre agenzie, cercando sempre di ottenere vantaggi in termini di efficienza attraverso la cooperazione; incoraggia vivamente l'Autorità ad adoperarsi attivamente per approfondire e ampliare la cooperazione con tutte le agenzie dell'Unione;

9. accoglie con favore gli sforzi dell'Autorità relativi a un regime di vigilanza più coordinato in tutto il sistema finanziario europeo; sottolinea il ruolo da essa svolto nel garantire un mercato finanziario stabile, ben integrato, efficiente e sicuro; evidenzia l'importanza della protezione dei consumatori nell'Unione, promuovendo l'equità e la trasparenza sul mercato dei prodotti e dei servizi finanziari, e attende con interesse di ricevere un aggiornamento riguardo alle misure che saranno adottate in questa direzione, anche per quanto concerne le risposte alle sfide della digitalizzazione dell'economia e le misure in materia di sostenibilità;

10. pone in evidenza il dovere del sistema finanziario di rispondere in modo appropriato alle sfide in materia di sostenibilità finanziaria, al Green Deal europeo e all'accordo di Parigi; accoglie pertanto con favore gli sforzi dell'Autorità volti a integrare un numero aggiuntivo di equivalenti a tempo pieno (ETP) nel bilancio 2020, al fine di coprire il suo nuovo mandato in materia di sostenibilità; attende con interesse, nella seconda metà del 2021, un aggiornamento sui progressi compiuti in tale settore;

11. sottolinea che all'Autorità sono stati conferiti maggiori poteri nel settore della supervisione diretta e del rafforzamento della convergenza; accoglie con favore tale attribuzione di responsabilità, ma avverte che, per essere efficace, tale processo deve essere graduale e continuo;

12. sottolinea che, in alcuni casi, i mandati adottati al livello 1 della legislazione non tengono conto dei tempi minimi richiesti affinché l'Autorità possa svolgere le attività necessarie per elaborare e adottare misure di livello 2, comportando in tal modo una riassegnazione delle risorse e causando ritardi nell'attuazione di determinate misure;

13. riconosce che la composizione del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità sembra appropriata per far fronte ai poteri di regolamentazione di quest'ultima, ma lo è meno per quanto riguarda le sue funzioni di supervisione; ritiene che la capacità dell'Autorità di ottenere informazioni accurate dagli istituti finanziari non sia sufficiente per consentirle di esercitare le sue varie responsabilità;

14. sottolinea che, nello svolgere le sue attività, l'Autorità deve avere cura di assicurare la compatibilità con il diritto dell'Unione, di rispettare, se del caso, il principio di proporzionalità e di osservare i principi fondamentali che disciplinano il mercato interno; accoglie con favore l'istituzione di un comitato consultivo per la proporzionalità al fine di vigilare sul principio di proporzionalità e attende con interesse di ricevere la metodologia proposta sul modo in cui il comitato intende fornire un contributo al programma di lavoro annuale dell'Autorità; sottolinea che il principio di proporzionalità dovrebbe essere, se del caso, un principio guida per l'attività dell'Autorità;

15. rileva che, in considerazione della crescente transizione del carico di lavoro dell'Autorità da compiti regolamentari all'attuazione e all'applicazione del diritto dell'Unione, le risorse di bilancio e umane devono essere ridistribuite internamente; sottolinea che focalizzare l'attenzione esclusivamente sul mandato attribuito dal legislatore dell'Unione consentirà di pervenire a un uso più efficace ed efficiente delle risorse; segnala che, al fine di conseguire una vigilanza efficace, è essenziale che l'Autorità abbia la capacità di adottare misure per adeguarsi ai rischi o ai problemi che possono sorgere sul mercato; osserva che gli aumenti di bilancio dovrebbero essere graduali e continui nel tempo, in linea con l'aumento delle competenze; ritiene che le future responsabilità derivanti, tra l'altro, dalla strategia in materia di finanza digitale, così come le responsabilità inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro richiedano un adeguamento del finanziamento dell'Autorità; evidenzia la necessità impellente di dotare l'Autorità di risorse sufficienti per consentirle di svolgere in modo adeguato ed efficiente i compiti che le sono stati assegnati;

16. accoglie con favore la relazione del 3 novembre 2020 sulla revisione rapida tra pari riguardo all'applicazione degli orientamenti relativi all'applicazione dell'informativa finanziaria (ESMA/2014/1293) da parte di BaFin e FREP nel contesto di Wirecard, che mette in luce importanti carenze nel controllo del mercato e delle istituzioni, soprattutto per quanto riguarda la protezione degli investitori e l'integrità del mercato; suggerisce che l'Autorità rifletta gli insegnamenti tratti da tale scandalo nei suoi orientamenti e nelle sue valutazioni inter pares dell'attuazione di tali orientamenti; invita la Commissione a proporre misure in vista di un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione in materia di vigilanza finanziaria;

17. prende atto dell'inchiesta condotta sui meccanismi di arbitraggio dei dividendi, come «cum-ex» o «cum-cum», quale richiesta dal Parlamento nella sua risoluzione del 29 novembre 2018 sullo scandalo «cum-ex»: criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico ([2]); esprime soddisfazione dinanzi all'accuratezza di tale indagine sull'integrità di un settore specifico dell'attività dei mercati finanziari;

18. ritiene che l'Autorità dovrebbe tenere conto delle nuove sfide digitali e di quelle relative alla sostenibilità; reputa che il conseguimento di tali obiettivi stabiliti e la loro integrazione nel quadro normativo e di vigilanza debbano essere sempre in linea con il rafforzamento del mercato, senza comprometterne la competitività e senza imporre un onere eccessivo agli attori del mercato, in particolare quelli di piccole e medie dimensioni; ritiene che il monitoraggio dell'attuazione di tali obiettivi debba essere realizzato con risorse adeguate;

Politica del personale

19. rileva che, al 31 dicembre 2019, l'organico era completo al 73,81 %, con 155 agenti temporanei sui 210 autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 156 autorizzati nel 2018); osserva che l'esecuzione relativamente modesta della tabella dell'organico può essere spiegata dal fatto che le norme rivedute sulle autorità europee di vigilanza e il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) (regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo) che avrebbero autorizzato l'assunzione di personale supplementare per l'Autorità, sono stati adottati più tardi del previsto; rileva inoltre che nel 2019 hanno lavorato per l'Autorità 68 agenti contrattuali e 10 esperti nazionali distaccati;

([2]) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 102.

([3]) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

20. accoglie con favore la notizia secondo cui l'Autorità sarebbe prossima a raggiungere l'equilibrio di genere in seno al suo consiglio di amministrazione (6 uomini e 5 donne) e a livello del personale (composto per il 52 % da uomini e per il 48 % da donne); osserva con soddisfazione che l'equilibrio di genere è stato segnalato anche per quanto riguarda l'alta direzione (1 uomo e 1 donna); accoglie con favore l'intenzione dell'Autorità di pubblicare un elenco ristretto di almeno una donna e un uomo per la nomina a presidente e invita l'Autorità a fare altrettanto per quanto riguarda la nomina del suo direttore esecutivo; invita l'Autorità a trarre ispirazione dalle iniziative della Banca centrale europea, che propongono programmi interni per la promozione delle donne e per una maggiore diversità tra il suo personale;

21. osserva che nel 2019 il tasso di avvicendamento del personale è stato pari al 5 %, conseguendo l'obiettivo dell'Autorità di rimanere al di sotto del 10 %;

22. rileva che l'Autorità ha già adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie; osserva che ogni anno il dipartimento delle risorse umane dell'Autorità prepara una relazione sulle attività eseguite dall'Autorità per prevenire le molestie sul luogo di lavoro; osserva inoltre che il dipartimento delle risorse umane dell'Autorità organizza periodicamente, insieme a consulenti di fiducia, sessioni di sensibilizzazione;

23. è del parere che la combinazione di esperienze pubblico-private apportate dal suo personale sia vantaggiosa per l'Autorità; ritiene che sarebbe opportuno esplorare sistemi che consentano di attrarre talenti dal settore privato al settore pubblico e viceversa, predisponendo garanzie minime per promuovere l'indipendenza di entrambi i settori; reputa che l'attuazione delle norme in questo settore dovrebbe essere monitorata da organismi comuni dell'Unione e tenere conto delle circostanze specifiche di ciascun caso;

24. condivide con preoccupazione l'osservazione della Corte secondo cui, per compensare la carenza di posti in organico, l'Autorità fa sempre più ricorso a consulenti e personale interinale, il che può comportare il rischio di una vigilanza inadeguata del lavoro complesso da parte di contraenti esterni e questioni di contenzioso contrattuale a causa di responsabilità poco chiare; rileva, dando seguito alle constatazioni della Corte degli anni precedenti, che l'Autorità si avvale di contratti con imprese informatiche che sono formulati in maniera tale da poter contemplare l'impiego di lavoratori interinali anziché la fornitura di servizi o prodotti informatici chiaramente definiti; osserva che il ricorso a contratti di servizi informatici per la fornitura di prestazioni lavorative violerebbe le norme dell'Unione in materia sociale e occupazionale ed esporrebbe l'Autorità a rischi giuridici e reputazionali; rileva che, secondo la risposta dell'Autorità, i potenziali rischi in tale contesto erano limitati e che essa ha adottato tutte le procedure necessarie per evitare ogni eventuale confusione tra l'acquisto di servizi informatici e l'impiego di lavoratori interinali nei contratti; sollecita l'Autorità ad accertarsi che i contratti evitino qualsiasi confusione tra la prestazione di servizi e la messa a disposizione di lavoratori interinali;

Appalti

25. prende atto degli sforzi compiuti dall'Agenzia per ottenere vantaggi in termini di efficienza partecipando a procedure di appalto insieme ad altre agenzie; rileva che nel 2019 l'Autorità ha firmato, insieme all'Autorità bancaria europea, un contratto quadro riguardante servizi di consulenza nel settore della gestione delle strutture e che attualmente sta tenendo una procedura di appalto riguardante la fornitura di servizi da parte di lavoratori interinali insieme ad altre tre agenzie con sede in Francia;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

26. osserva che il 25,41 % del bilancio dell'Autorità è stato generato dalle commissioni addebitate alle entità oggetto di vigilanza; rileva che sono state attuate misure per attenuare eventuali conflitti di interessi e che tali strutture e processi sono stati sottoposti ad audit da parte di organismi dell'Unione e revisori esterni; invita l'Autorità a continuare a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure che ha adottato per garantire che non insorga alcun conflitto di interessi; osserva inoltre che l'Autorità ritiene che, se la Commissione riscuotesse le commissioni, emergerebbero inefficienze e aumenterebbe il rischio di inesattezze ed errori di calcolo, con conseguenti danni reputazionali;

27. si compiace delle ulteriori misure adottate per rafforzare la trasparenza delle attività dell'Autorità attraverso la rendicontazione delle riunioni del personale dell'Autorità con portatori di interessi esterni e la loro pubblicazione sul sito web dell'Autorità;

28. plaude al fatto che l'Autorità pubblichi i curriculum vitae e le dichiarazioni degli interessi della sua alta dirigenza;

29. prende atto delle osservazioni e delle constatazioni formulate dall'autorità di discarico nella risoluzione che accompagna la decisione sul discarico all'Autorità per l'esercizio 2018, in merito ai problemi di conflitti di interessi generati dal fenomeno delle «porte girevoli» e mette in risalto la necessità di un approccio univoco da parte delle agenzie; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti;

30. sottolinea l'importanza di un'amministrazione aperta, efficiente e indipendente per tutte le agenzie dell'Unione e per l'Unione nel suo complesso; ricorda la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse ([4]) dopo una carica pubblica, nonché la decisione del 18 novembre 2020 e la raccomandazione del 7 maggio 2020 del Mediatore europeo relativa al caso 2168/2019/KR; sottolinea la necessità di un quadro giuridico unificato per affrontare tali questioni; invita l'Autorità ad attuare le raccomandazioni del Mediatore europeo relative al caso 2168/2019/KR, in particolare invocando, ove necessario, la possibilità di vietare al personale di grado superiore di assumere determinate funzioni al termine del rispettivo mandato, stabilendo criteri per il trasferimento di personale al settore privato, informando i candidati a posti di grado superiore dell'Autorità in merito ai criteri al momento della loro candidatura e istituendo procedure interne volte a garantire che, qualora un membro del suo personale si trasferisca ad un altro posto di lavoro, il suo accesso ad informazioni riservate sia interrotto con effetto immediato; invita inoltre l'Autorità a prendere in considerazione la possibilità di estendere il periodo obbligatorio di incompatibilità di 12 mesi per i membri del personale di grado superiore che prevedono un trasferimento suscettibile di dare adito a conflitti di interessi dopo il rapporto di lavoro pubblico; invita l'Autorità a trarre ispirazione dalla pubblicazione da parte del comitato etico della BCE dei suoi pareri sui casi di conflitto di interessi e sugli incarichi di lavoro retribuiti dopo il mandato, al fine di aumentare la trasparenza riguardo ai potenziali conflitti di interessi e all'occupazione retribuita dopo il mandato;

Controlli interni

31. osserva, alla luce delle osservazioni e delle constatazioni dell'autorità di discarico in merito alla relazione dell'IAS sulle entrate e la gestione basata sulle attività in seno all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, che sono state adottate pertinenti azioni concordate;

32. rileva che nel 2019 il servizio di audit interno ha pubblicato una relazione di audit sul tema della sicurezza informatica e dei relativi processi di governance e che l'Autorità ha elaborato un piano d'azione per occuparsi degli ambiti suscettibili di miglioramento; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate a tale riguardo;

33. osserva che il consiglio di amministrazione dell'Autorità ha adottato il nuovo quadro in materia di controllo interno nel novembre 2018; rileva che l'Autorità ha effettuato la prima valutazione annuale dell'efficacia dell'attuazione dei principi del controllo interno nel primo trimestre del 2020 e ha concluso che il sistema di controllo interno funziona correttamente; osserva che sono state individuate 24 carenze, per la maggior parte di lieve entità, nessuna delle quali ha messo in discussione la presenza e il corretto funzionamento dei principi, e che tali carenze riguardavano principalmente l'ambiente di controllo e le componenti delle attività di controllo, nonché elementi di informazione e comunicazione;

Altre osservazioni

34. rileva che, data la persistente incertezza riguardo al recesso del Regno Unito dall'Unione, l'Autorità ha continuato a predisporre misure preparatorie pratiche per un eventuale recesso senza accordo, pubblicando dichiarazioni e misure aggiornate per le applicazioni informatiche e le banche dati;

35. prende atto degli sforzi compiuti per rafforzare la sicurezza informatica e la protezione dei dati dell'Autorità;

36. osserva che a novembre 2019 l'Autorità ha cambiato sede a Parigi, trasferendosi nell'edificio noto come «iBox», che dispone di una certificazione ambientale di alta qualità e i cui costi al metro quadrato sono inferiori rispetto alla sede precedente;

37. invita l'Autorità a concentrarsi sulla diffusione dei risultati delle sue ricerche presso il grande pubblico;

38. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2021 ([5]) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

([4]) Testi approvati, P9_TA(2020)0017.
([5]) Testi approvati, P9_TA(2021)0215.